



Il Ministro della Difesa

- VISTO il quadro IV della tabella 4, allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato “codice dell’ordinamento militare”, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale ad esaurimento dell’Arma dei carabinieri e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a 7, e la nota *c*) in calce, la quale prevede che il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato a partire dal 2018 con decreto annuale del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall’articolo 2243-*sexies* del medesimo codice;
- VISTO l’articolo 2243-*sexies*, del codice dell’ordinamento militare che, nel disciplinare il regime transitorio dell’avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell’Arma dei carabinieri, prevede al comma 1 che, sino all’anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo normale stabilito dal medesimo codice;
- VISTO l’articolo 2243-*sexies*, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale ad esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all’esito dei transiti di cui all’articolo 2214-*quinquies*, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità;
- VISTO l’articolo 2214-*quinquies* del codice dell’ordinamento militare, che disciplina le modalità di transito degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, sino all’anno 2023 compreso;
- VISTO l’articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, il quale prevede che le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello stabiliti dalla tabella 4 allegata al citato codice, che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle 35 unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032;
- VISTO l’articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;

- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 9 giugno 2026, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 2026, n. 2969, recante «Determinazione, per l'anno 2027, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, suddivise per grado» e in particolare le allegate tabelle 1 e 2, nelle parti in cui fissano le dotazioni organiche del grado di colonnello, rispettivamente del ruolo normale, in misura pari a 404 unità e del ruolo speciale a esaurimento, in misura pari a 32 unità;
- VISTO il quadro 1 (specchio C - anno 2027) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, come sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri a partire dall'anno 2027 e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a 38;
- CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- CONSIDERATO che il conferimento, nell'anno 2027, delle 7 promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2243-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, non comporta il superamento del contingente massimo degli ufficiali da considerare in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del medesimo codice;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2027, assicurando l'armonico sviluppo dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri con il mantenimento di adeguati tassi di avanzamento;
- Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e parziale devoluzione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

- Per l'anno 2027, il numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a sette unità, di cui:
 - quattro sono conferite ai tenenti colonnelli del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;
 - tre sono devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
- Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO



Firmato Digitalmente da/Signed by:

GUIDO CROSETTO

In Data/On Date:

martedì 1 settembre 2026 16:01:40